

FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA, TUTELA DELLA COLLETTIVA E DELLE
VITTIME DI REATI

Seminario del 19 marzo 2010 al Comune di Bologna
contributo di Giovanni Battista Durante

1. La funzione rieducativa della pena.

1.2. La sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 1974.

L'articolo 27 della Costituzione, in base al quale la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, è rimasto sostanzialmente inattuato, fino all'approvazione della legge penitenziaria, la n. 354/75, e all'emanazione del relativo regolamento di esecuzione, novellato nel 2000.¹

La Corte Costituzionale, con una innovativa sentenza del 1974, la n. 204, essendo stata chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale dell'attribuzione al Ministro della Giustizia della facoltà di concedere, con proprio decreto, la liberazione condizionale, ha affermato *Il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale.*²

Istituto, quello della liberazione condizionale, che, come sostiene la stessa Corte, con la legge n. 1634 del 1962, tuttora vigente, era stato introdotto anche per l'ergastolo. Proprio in virtù di questa estensione normativa è stato possibile mantenere nel nostro ordinamento la pena dell'ergastolo, evitando così che la Corte Costituzionale la dichiarasse illegittima, proprio in relazione al principio affermato dalla stessa Corte nella citata sentenza n. 204 del 1974. Non si comprendono, quindi, le argomentazioni di quanti continuano a sostenere che l'ergastolo sia costituzionalmente illegittimo, atteso che si tratta soltanto di una pena edittale che, in virtù del richiamato istituto della liberazione condizionale, non trova concreta applicazione.

La sentenza *de qua* ha sostanzialmente introdotto, nel nostro ordinamento, il principio di flessibilità della pena; flessibilità che non è in antitesi con la certezza della pena, come, invece, vorrebbero far credere coloro che ritengono che la pena debba essere scontata interamente, per come l'ha inflitta il giudice in sentenza; una pena, quindi, immutabile, ma non sempre certa.

Certezza della pena e flessibilità della pena, invece, non sono per nulla in contrasto tra loro, ma esprimono, a mio avviso, concetti diversi. Certezza della pena non vuol dire che un soggetto

¹ d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

² In Giur. Cost., 1974, 3523, con nota di Vassalli, La liberazione condizionale dalla amministrazione alla giurisdizione, nonché in giur. it., 1975, I, 595

condannato alla pena della reclusione debba rimanere in carcere per tutto il tempo previsto dalla sentenza. Ciò non sarebbe possibile perchè il nostro ordinamento non lo prevede, ma credo che non sarebbe neanche giusto, perché colui che ha commesso il reato, a distanza di anni, potrebbe essere un soggetto diverso da quello che era prima. E' del tutto evidente che il passaggio cruciale, nell'esecuzione della pena, è proprio questo: capire se e quando, colui che ha commesso il reato e sta scontando la pena, a distanza di tempo, è cambiato, è un soggetto diverso da quello che era prima.

E' questa la fase più importante di tutta l'esecuzione penale. La fase in cui entrano in gioco diverse componenti: autorità penitenziarie e magistratura di sorveglianza. Rispetto a quest'ultima vorrei fare una breve riflessione. Con riferimento sempre alla citata sentenza n. 204 del 1974, la Corte ha affermato che attraverso l'applicazione dell'istituto della liberazione condizionale *Siamo in presenza di una vera e propria rinuncia, sia pure sottoposta a condizioni prestabilite, da parte dello Stato alla ulteriore realizzazione della pretesa punitiva nei riguardi di determinati condannati, rinuncia che non può certamente far capo ad un organo dell'esecutivo, ma ad un organo giudiziario, con tutte le garanzie sia per lo Stato che per il condannato stesso. Oltretutto si tratta di interrompere l'esecutorietà di una sentenza passata in giudicato, legata al principio dell'intangibilità, salvo interventi legislativi (art 2, comma secondo, del codice penale) o previsioni costituzionali (art. 87, penultimo comma, della Costituzione) o provvedimenti giurisdizionali (artt. 553 e 554 del codice di procedura penale) fino a determinare la estinzione della pena, una volta adempiuti gli obblighi imposti.*

La Consulta ha pertanto affermato un principio generale in base al quale tutto ciò che incide sull'intangibilità del giudicato, interrompendo l'esecutorietà di una sentenza, trova legittimazione costituzionale soltanto attraverso interventi legislativi, previsioni costituzionali o provvedimenti giurisdizionali.

Esperienze giuridiche di altri ordinamenti ci consegnano un quadro diverso dal nostro. In Germania, realtà che ho avuto modo di conoscere personalmente, nonché in Inghilterra, sono le autorità amministrative a decidere sull'ammissione ai benefici previsti dalla legge penitenziaria.

Con il mutare delle condizioni sociali e dell'organizzazione istituzionale del nostro Paese, probabilmente sarebbe giustificabile una reinterpretazione di quei principi che impediscono, nel nostro ordinamento, un'organizzazione diversa, nell'ambito della quale siano le autorità amministrative, ma non politiche, ad occuparsi di tutta la fase dell'esecuzione penale, compreso l'accesso ai benefici penitenziari.

1.3. Situazione penitenziaria in Italia e comparazione con altri ordinamenti

E' del tutto evidente, comunque, che tutta l'organizzazione amministrativa deve migliorare ed essere più efficiente di quella attuale. Noi siamo destinatari di un ordinamento spesso all'avanguardia, ma purtroppo inattuato e inattuabile per le gravi ed endemiche carenze amministrative. Per carenze amministrative intendo tutto ciò che attiene all'organizzazione dell'esecuzione penale: strutture, mezzi e risorse. Strutture inadeguate e fatiscenti, carenza di figure professionali adeguate, come gli educatori, carenza di uomini e donne della polizia penitenziaria, sovraffollamento esasperato, promiscuità della popolazione detenuta e presenza di gravi disagi, come le patologie mentali, la tossicodipendenza che riguarda circa il 25% dei detenuti, gli stranieri che sono circa il 40%, soprattutto extracomunitari, rendono davvero difficile, se non impossibile, attuare qualsiasi programma di recupero sociale e di trattamento individualizzato. Si deve poi tenere conto del fatto che più del 60% dei reclusi sono in attesa di giudizio, soggetti, quindi, rispetto ai quali non è possibile avviare nessuna opera di rieducazione.

A ciò si aggiunga la scarsa possibilità di far lavorare i detenuti. Il lavoro rappresenta il primo e più importante elemento del trattamento. In Germania il 70% dei detenuti lavora e fa attività sportive. "Sudare e non sedere" è il motto dei tedeschi, i quali ritengono che "I detenuti devono dissipare le energie".

Lavoro come elemento preponderante del trattamento, ma anche come elemento dal quale scaturiscono risorse per l'istituzione. Tutte le strutture penitenziarie tedesche hanno un bilancio in attivo, proprio grazie al fatto che la maggioranza dei detenuti lavorano. Paradigmatica l'esperienza di un detenuto tedesco che era diventato manager di una grande società, quando ancora era in esecuzione di pena, e guadagnava circa dodicimila euro al mese.

Il confronto con gli altri paesi è utile, anche se non possiamo prendere sempre esempio da tutti. L'esperienza americana, spesso citata da quanti si occupano di carcere e di esecuzione penale, non può e non deve rappresentare un modello per noi. Secondo la tesi di Christie³, negli USA, vi sarebbe stato un vero e proprio fenomeno di ricarcerizzazione, derivante dal *progressivo e determinante peso politico del settore, tanto pubblico quanto privato, interessato al business penitenziario, comparto economico in forte espansione che non diversamente da quello militare costituisce oggi una delle lobby politiche più influenti nelle politiche nazionali ed internazionali.*⁴

³ Christie N., *Crime Control As Industry: Towards Gulags Wester Style*, London, Routledge, 1994

⁴ Massimo Patarini, Bruno Guazzaloca, *Saggi Sul Governo della Penalità* – Edizioni Martina, Bologna 2007

Quindi, il lavoro penitenziario, in America, rappresenterebbe solo una fonte di guadagno per le imprese pubbliche e private, senza alcuna finalità rieducativa, al punto da indurre le istituzioni ad attuare una politica di carcerizzazione selvaggia e, spesso, indiscriminata.

C'è un altro aspetto della nostra realtà sociale e penitenziaria che non ci consente di poterci assimilare a nessun altro paese. Si tratta del fatto che nelle nostre carceri è presente uno zoccolo duro appartenente alla criminalità organizzata: mafia, camorra, 'ndrangheta e sacra corona unita. Con queste persone non è possibile nessuna attività trattamentale e di recupero sociale, atteso che si tratta di soggetti che non potranno mai cambiare regole di vita, proprio per il vincolo che li lega alle consorterie criminali cui appartengono. L'unico cambiamento possibile, per questi soggetti, può avvenire attraverso la collaborazione con le istituzioni. Ipotesi, questa, alla quale consegue, come sappiamo, un programma di protezione e un conseguente cambio di identità. In questo caso non possiamo, quindi, parlare di recupero sociale, di rieducazione e di trattamento penitenziario. Non si comprendono, quindi, le richieste di coloro che vorrebbero l'abolizione del 41 bis, una disposizione normativa importante, anzi, fondamentale per la lotta alla criminalità, che non deve essere depotenziata, proprio in virtù del fatto che nelle carceri esiste questo zoccolo duro della criminalità organizzata, rispetto al quale devono necessariamente prevalere le esigenze di sicurezza rispetto a quelle rieducative e/o trattamentali. Con queste persone non c'è trattamento che tenga. Devono essere isolate e tenute in stretto controllo, anche per evitare che attraverso il carcere continuino a delinquere ed a gestire le organizzazioni criminali cui appartengono e di cui, spesso, sono i capi. L'ultima relazione dei servizi segreti lancia l'allarme proprio rispetto al fatto che i boss possano continuare a governare le loro organizzazioni attraverso il carcere. Quindi, le attività di controllo e sicurezza all'interno del carcere devono essere potenziate e non diminuite, sia con riferimento agli appartenenti alla criminalità organizzata, sia per quanto riguarda i terroristi. Oggi alcune carceri italiane ospitano anche terroristi internazionali, appartenenti ad Al Qaeda. Chi sostiene il contrario non ha a cuore le esigenze di sicurezza del nostro Paese, fermo restando la legittimità delle rivendicazioni di ognuno. Pertanto, è sempre più cogente la necessità di avere una polizia penitenziaria che svolga un lavoro di vera e propria intelligence nel carcere, attraverso la raccolta di informazioni, analisi delle stesse e collaborazione con le altre agenzie che svolgono la stessa attività nel nostro Paese. Abbiamo appreso con piacere, dal Capo del Dipartimento, al recente convegno organizzato dal SAPPE⁵ a Roma, che tale attività di collaborazione sta diventando sempre più intensa, oltre che proficua. Un'attività, questa, che dovrebbe essere utilizzata anche dalla magistratura di sorveglianza, quando si tratta di dover decidere la concessione dei benefici previsti dalla legge penitenziaria. E'una grande anomalia del sistema chiedere determinate informazioni agli

5 Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.

organi di polizia che operano solo all'esterno del carcere, per soggetti che sono detenuti da medio e lungo tempo.

1.4. Riorganizzazione del sistema e prospettive future.

Partendo proprio da questo possiamo affermare che la pena detentiva, quindi, il carcere, svolge anche una funzione di sicurezza, isolando dalla società quei soggetti che sono pericolosi, per un tempo più o meno lungo.

Per garantire tutto ciò, sicurezza da una parte e emenda dall'altra, è necessario procedere ad una riorganizzazione degli istituti penitenziari, attraverso la previsione di tre tipologie diverse, nell'ambito di ciascuna regione. Bisogna creare istituti di massima sicurezza, dove dovrebbero essere reclusi gli appartenenti alla criminalità organizzata ed i terroristi, istituti a custodia attenuata, destinati ai soggetti meno pericolosi, ed istituti a trattamento avanzato, dove possono accedere coloro che sono in una fase avanzata del programma di recupero.

La pena detentiva non è sempre e comunque utile, significando con ciò che molte volte sarebbe più utile una espiazione della pena in forma diversa da quella detentiva. A volte c'è un eccessivo ricorso alla pena detentiva, soprattutto per reati che non destano grave allarme sociale e per soggetti ai quali il carcere non è in condizione di garantire un'adeguata protezione, assistenza e, quindi, tutte quelle iniziative finalizzate al recupero sociale e alla prevenzione. Tossicodipendenti, malati di mente ed emarginati hanno più bisogno di chi si fa carico dei loro bisogni, piuttosto che del carcere. Il carcere non ha nulla da offrire a questi soggetti bisognevoli di cure ed assistenza; non ha nulla da offrire, se non il momentaneo isolamento dalla società civile, la c.d. incapacitazione.

Il nostro ordinamento prevede che i soggetti tossicodipendenti condannati a pena detentiva fino a sei anni, quattro anni per reati di particolare gravità, possano essere ammessi all'esterno, attraverso gli istituti della sospensione della pena e dell'affidamento terapeutico, qualora abbiano terminato positivamente, ovvero intendano sottoporsi, ad un programma di recupero. Nonostante il nostro ordinamento contempra una normativa all'avanguardia, i tossicodipendenti continuano a rimanere in carcere. Le maggiori difficoltà derivano dalla presenza di molti detenuti stranieri, la maggior parte dei quali extracomunitari e senza fissa dimora. Le istituzioni devono fare di più per affrontare questo problema. C'è anche bisogno di un maggiore impegno degli enti locali.

L'altro aspetto problematico, rispetto al quale il carcere può fare ben poco, è rappresentato dal disagio mentale che non riguarda solo gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, ma tutti gli istituti penitenziari, dove molti soggetti soffrono di patologie che è difficile curare. Spesso questo tipo di disagio si combina con quello derivante dalla tossicodipendenza. I tanti detenuti che compiono gesti

di autolesionismo o suicidari, ricordiamo che dal 2000 ad oggi ci sono stati più di 500 suicidi (14 dall'inizio di quest'anno) e circa 1400 tentativi di suicidio, sono quasi sempre persone che vivono questo tipo di disagio.

Se è vero, come è vero, che in ogni suicidio c'è il fallimento dell'istituzione penitenziaria, è altrettanto vero che alcune sentenze dei tribunali civili sconcertano non poco gli addetti ai lavori. I tribunali di Milano, Roma e Bologna, in quest'ultimo caso c'è stata anche la pronuncia in appello, hanno condannato l'Amministrazione penitenziaria a risarcire i famigliari dei detenuti morti in carcere, perché l'Amministrazione non avrebbe assolto al suo obbligo di protezione della persona detenuta, nel primo caso evitando che inalasse il gas della bomboletta in dotazione, nel secondo caso evitando che assumesse sostanze stupefacenti, nel terzo caso evitando che si impiccasse.

Il rischio maggiore di tutte queste vicende è che qualora dovesse essere riscontrata la colpa grave si agirebbe in rivalsa nei confronti del personale.

Se la pena così com'è non è sempre utile bisogna evidentemente trovare delle forme alternative che siano più efficaci. Dal 1975 ad oggi il nostro ordinamento è stato adeguato ai principi della citata sentenza n. 204 del 1974, attraverso la previsione di varie forme di detenzione alternativa che, nel corso del tempo, hanno dimostrato di essere efficaci, laddove sono state applicate a persone meritevoli. Distorsioni ce ne sono anche qui: non si comprende come sia stato possibile concedere dei benefici ad uno psicopatico come "il mostro del Circeo", basta guardarlo in faccia per capire chi si ha di fronte. Detto ciò, però, è ampiamente dimostrato che coloro che passano direttamente dal carcere alla società esterna hanno una recidiva molto più alta, circa il 70%, rispetto a quelli che passano attraverso il filtro delle misure alternative che, è bene ribadirlo, costituiscono una modalità diversa di espiazione della pena, ma sono pur sempre una pena.

Probabilmente è giunto il momento di pensare anche a qualche altra forma di espiazione della pena, sicuramente più efficace del carcere. Che senso ha condannare ad una pena detentiva chi ha rubato in un supermercato; sarebbe molto più efficace fargli pulire il supermercato per un certo periodo, così come sarebbe molto più utile far pulire i muri a chi li imbratta. Il lavoro sostitutivo, come misura alternativa alla detenzione, per alcuni reati di minore entità e che non destano grave allarme sociale, potrebbe essere un efficace e utile deterrente, rispetto all'espiazione della pena in carcere.

Ci convincono le iniziative del ministro della Giustizia Alfano, relativamente alla possibilità di far scontare agli arresti domiciliari l'ultimo anno di detenzione, così come ci convince anche l'istituto della messa in prova per i condannati alla pena della reclusione fino a tre anni. Sono due iniziative che hanno anche una funzione rieducativa, oltre che deflattiva, proprio perchè consentono al condannato di espriare tutta la pena, ovvero la parte residua, fuori dal carcere.

Il piano carceri consente di assumere 2000 agenti della polizia penitenziaria, un'iniziativa importante, anche se bisogna fare di più, visto che ne mancano oltre 5000.

La pena detentiva, ma qualsiasi tipo di pena, diventa inutile, anzi, dannosa, quando viene inflitta ed espiata a distanza di molti anni dalla commissione del reato. Rispetto a questo problema diventa fondamentale la possibilità di celebrare i processi in tempi rapidi, assicurando alla giustizia i colpevoli dei reati. E' questo l'aspetto fondamentale rispetto al quale, a mio avviso, deve essere incentrato il discorso sulla certezza della pena.

2. Tutela della collettività e delle vittime di reati.

La pena è certa quando viene inflitta dal giudice in sentenza, è incerta fino a quando è solo comminata, cioè prevista dal codice e dalle leggi speciali.

Quindi, certezza della pena vuol dire capacità di individuare i responsabili dei reati, riuscire a condannarli in tempi brevi e fargli scontare la pena inflitta dal giudice, nel rispetto dei principi dell'ordinamento.

Oggi, purtroppo, nel nostro Paese l'80% degli autori dei reati restano ignoti, su 100 delitti solo 40 circa vengono portati a conoscenza della giustizia penale, meno di dieci arrivano al processo, più della metà ottengono l'assoluzione o il proscioglimento. Solo l'1% di coloro che delincono vengono condannati. Pertanto, coloro che commettono reati lo fanno con la consapevolezza di restare impuniti nel 99% dei casi.

Tutto ciò non fa che accrescere il senso di insicurezza nei cittadini. Se solo l'1% di coloro che commettono reati vengono puniti, come fa la gente a sentirsi tutelata dallo Stato. Ci sono reati rispetto ai quali, ormai, c'è una profonda rassegnazione da parte dei cittadini, molti dei quali fanno la denuncia ai soli fini statistici, consapevoli del fatto che non saranno mai risarciti del mal tolto. Altri, a volte, evitano di denunciare. Le statistiche ci dicono che i reati sono in calo. Visto l'autorevolezza della fonte, il Ministero dell'Interno, bisogna crederci, anche se ritengo che, probabilmente, sono in calo solo alcuni reati.

In passato si è pensato sempre troppo poco a coloro che i reati li subivano, cioè le vittime ed i loro familiari. Al centro dell'attenzione c'è sempre stato colui che il reato lo commetteva. Per molti anni sono prevalse certe concezioni sociologiche della devianza, frutto di teorie antiproibizionistiche, che consideravano il reo vittima di una società oppressiva e incapace di comprendere le sue esigenze e le sue idee, i suoi disagi. Esigenze e idee che erano spesso prive di qualsiasi utilitarismo sociale. Ciò è avvenuto per il fenomeno del terrorismo, ma anche e troppo

spesso per fenomeni delinquenziali comuni. Caino era sempre al centro dell'attenzione ed Abele finiva dimenticato da tutti.

Si tratta di quelle teorie che consideravano anche il carcere un'istituzione inutile e da abbattere. Credo che nessuno sia innamorato del carcere, come luogo di espiazione della pena. Il carcere come tale, però, serve, è utile, con tutti i distinguo e le lacune che sono state evidenziate. Certo, sarebbe meglio poter vivere in una società di onesti, dove non c'è bisogno del carcere, della polizia, dei magistrati. Questa realtà, purtroppo, non esiste: è l'isola dell'utopia. Finora, nessuno è riuscito a trovare qualcosa di meglio e di più efficace, se non altro al fine di isolare dalla società quanti sono veramente pericolosi.

Negli anni, ci si è spesso dimenticati che la pena, oltre alla funzione di emenda, aveva ed ha anche una funzione retributiva, intesa come retribuzione per la violazione del precetto, ma anche come retribuzione per il danno arrecato alle vittime del reato, tra le quali gli appartenenti alle Forze di polizia ed alla magistratura annoverano tanti eroi.

Da alcuni anni a questa parte, grazie soprattutto all'impegno delle associazioni, la situazione è migliorata, sia per quanto riguarda l'attenzione posta dalle istituzioni a questo problema, sia per quanto riguarda le iniziative concrete.

Esiste una legge nazionale, la n. 512 del 1999, che prevede la costituzione di uno speciale Fondo di solidarietà, per garantire l'effettivo risarcimento dei danni liquidati in sentenza.

La regione Emilia Romagna, nel 2003, ha approvato una legge, la n. 24, che ha previsto l'istituzione di una fondazione per il risarcimento dei danni, nonché la figura del referente per la sicurezza. Si tratta di un'iniziativa importante, anche se non conosco quali siano i risultati applicativi.

L'altro aspetto importante di questa legge, sia come affermazione di principio, sia come concreta possibilità di realizzazione, riguarda la sicurezza integrata, ovvero partecipata. Fermo restando che lo Stato e, quindi, le agenzie a ciò preposte, hanno l'obbligo e il compito di tutelare la collettività, garantendone la sicurezza, ogni buon cittadino deve contribuire a garantire la propria sicurezza e quella della collettività in generale. Ciò può avvenire esclusivamente se ci sono dei valori fondamentali condivisi da tutti, ovvero dalla maggioranza dei cittadini onesti; valori che afferiscono al principio di legalità. La sicurezza e la giustizia sono dei corollari del più generale principio di legalità che deve essere salvaguardato sopra ogni cosa. Se viene meno la legalità vengono meno sia la giustizia, sia la sicurezza e, quindi, la tutela della collettività.

La cultura della legalità deve essere il valore fondante di ogni società. La famiglia e la scuola sono le istituzioni che più di ogni altra devono svolgere un ruolo determinante da questo punto di vista, perché sono quelle deputate più di ogni altra all'educazione dei giovani, soprattutto nella fase che va dall'infanzia all'adolescenza. Pertanto, bisogna fare molto da questo punto di vista, mettendo da

parte, proprio all'interno di queste istituzioni, soprattutto della scuola, ogni velleità politica e lasciando che i giovani si formino il proprio convincimento attraverso lo studio, la conoscenza e le esperienze di vita.

La cultura e, quindi, il rispetto della legalità sono sicuramente i migliori deterrenti per la tutela della collettività. A ciò bisogna evidentemente contribuire anche attraverso la riduzione del deficit, inteso come disagio e carenze socio-culturali ed economiche. La difesa sociale e, quindi, la tutela della collettività, passano necessariamente attraverso la prevenzione; una prevenzione che, ormai, non può più essere affidata esclusivamente alle agenzie a ciò preposte.

Oggi non si può più parlare di sicurezza e di tutela della collettività nel senso tradizionale del termine, nel senso, cioè, che tutto è demandato alle Forze di polizia. Le Forze di polizia sono gli attori principali, coloro che sono responsabili della sicurezza in generale, ognuno per la propria parte di competenza, ma di sicurezza e di tutela della collettività si deve parlare in maniera integrata, con la partecipazione di tutti, per quanto possibile, e con l'ausilio delle tecnologie, per un controllo più efficace delle zone a rischio, così come è necessario, in ogni città, un adeguato piano edilizio, per evitare che si formino agglomerati urbani tendenti al degrado.

Oggi, ogni cittadino deve rendersi parte diligente. Esiste sicuramente una dimensione pubblica della tutela della collettività che solo lo Stato può e deve garantire, ma ce n'è anche una privata rispetto alla quale il cittadino deve cominciare a pensare da sé, almeno per quanto riguarda la difesa dei propri beni. Per essere più chiari, lo Stato può fare ben poco contro i reati di furto. E' il cittadino, il proprietario del bene, che deve adottare le cautele necessarie per scoraggiare i delinquenti.

Fare sicurezza, oggi, è sicuramente più complesso degli anni addietro. Probabilmente, in questo settore, bisognerebbe anche rivedere una normativa per alcuni aspetti desueta. Parlando proprio di modifiche normative, bisognerebbe forse pensare anche ad una modifica del T.U.L.P.S (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), una normativa nata in epoca fascista e sicuramente non più attuale ed adeguata ad una società moderna e democratica. Un testo ormai falciato dalle sentenze della Corte Costituzionale

Quindi, per concludere, prevenzione prima di tutto; laddove fallisce la prevenzione è necessario intervenire attraverso la repressione.

Dott. Giovanni Battista Durante
Commissario Polizia Penitenziaria
Segretario Generale Aggiunto SAPPE – Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

durante@sappe.it
gbdurante67@gmail.com

Tel 06 397590